

SYNERGIA  
formazione

SYNERGIA formazione

## LE NOVITÀ NELLA TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE SOCIETÀ NELLA FINANZIARIA 2008 IRES - IVA - IRAP

Milano, 12 - 13 Febbraio 2008 - Excelsior Hotel Gallia

Programma prima giornata: martedì 12 febbraio 2008

- Le novità nella tassazione del reddito delle società nella Finanziaria 2008: principi ispiratori della riforma IRES, IVA e IRAP  
**Prof. Adriano Di Pietro** - Università di Bologna
- La nuova disciplina degli interessi passivi  
**Prof. Gianfranco Ferranti** - Ministero dell'Economia e delle Finanze  
**On. Prof. Maurizio Leo** - Commissione Finanze
- Le novità in materia di pex e la revisione della tassazione di dividendi e capital gains a seguito della riduzione dell'aliquota IRES  
**Dott. Annibale Dodero\*** - Esperto Fiscale - Roma
- L'abolizione della possibilità di effettuare deduzioni extracontabili e l'affrancamento delle eccedenze già dedotte  
**Rag. Franco Roscini Vitali** - Studio Roscini Vitali - Brescia
- Le novità in materia di ammortamento  
**Prof. Roberto Franzè** - Università della Valle d'Aosta
- Le novità in materia di leasing  
**Dott. Marco Foresti** - Tax Partner KStudio Associato - Milano
- L'affrancamento dei disallineamenti tra valori civilistici e fiscali  
**Prof. Giuseppe Corasaniti** - Università di Brescia
- Le novità in materia di IVA  
**Dott. Pierpaolo Maspes\*** - Ministero dell'Economia e delle Finanze

Programma seconda giornata: mercoledì 13 febbraio 2008

- Le novità in materia di operazioni societarie straordinarie  
**Prof. Av. Dario Stevanato** - Università di Trieste  
**Dott. Carla Galassi\*** - Esperto Fiscale - Roma
- Le modifiche al regime del consolidato nazionale e mondiale  
**Prof. Av. Marco Miccinesi** - Università Cattolica - Milano
- La rivalutazione di aree e partecipazioni societarie  
**Prof. Francesco Tundo** - Università di Bologna
- I limiti alla deducibilità alle perdite, le spese di rappresentanza e la nuova base imponibile dei soggetti IAS/IFRS  
**Avv. Laura Gualtieri** - Tremonti Vitali Romagnoli Piccarini e Associati - Milano
- Le novità in materia di IRAP: criteri per la determinazione del nuovo imponibile e regime transitorio  
**Dott. Paolo Petrangelì** - Studio Associato Petrangelì - Roma  
**Dott. Giovanni Carpenzano** - Intesa Sanpaolo  
**Avv. Marco Allena** - Università Cattolica - Milano
- Le modifiche alla disciplina delle società non operative  
**Dott. Antonio Di Giovanni** - Simonelli e Associati - Milano - Roma - Bruxelles
- L'applicazione della white list in luogo della black list  
**Avv. Francesco Fratini** - Simonelli e Associati - Milano - Roma - Bruxelles

\*La relazione è svolta a titolo personale e non impegna l'Amministrazione di appartenenza

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:

SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. - VIA POMBA 14, 10123 TORINO  
Tel. +39 0118129112 - Fax +39 0118173663 e-mail: info@synergiaformazione.it www.synergiaformazione.it  
I partecipanti potranno formulare domande che saranno approfondite in sede di convegnoSYNERGIA  
formazione

SYNERGIA formazione

## IAS/IFRS E REDDITO D'IMPRESA NELLA FINANZIARIA 2008

in collaborazione con  
K STUDIO ASSOCIATO - KPMG

Milano, 21 - 22 Febbraio 2008 - Excelsior Hotel Gallia

Programma prima giornata: giovedì 21 febbraio 2008

- Chairman: **Avv. Vincenzo Donnataria** - Senior Partner KStudio Associato
- Gli strumenti finanziari nello IAS 32 e nello IAS 39  
**Dott. Mauro Borghini** - Partner Kpmg - Milano
- La rilevanza fiscale delle categorie di strumenti finanziari  
**Avv. Anna Maria Faienza** - Associate Tax Partner KStudio Associato - Milano
- La securitization tra principio di neutralità e principio di derivazione  
**Dott. Mauro Borghini** - Partner Kpmg - Milano  
**Avv. Anna Maria Faienza** - Associate Tax Partner KStudio Associato - Milano
- Chairman: **Prof. Mario Damiani** - Presidente Commissione Fiscale OIC - Organismo Italiano di Contabilità
- Gli IAS 2 (rimanenze), 11 (commesse), 12 (imposte differite), 18 (ricavi) e 37 (costi e accantonamenti): trattamento civilistico e contabile  
**Rag. Franco Roscini Vitali** - Studio Roscini Vitali - Brescia
- Gli IAS 2, 11, 12, 18 e 37: aspetti fiscali e novità contenute nella Finanziaria 2008  
**Prof. Giuseppe Corasaniti** - Università di Brescia  
**Rag. Franco Roscini Vitali** - Studio Roscini Vitali - Brescia

SIMULAZIONE

- Gli IAS 2, 11, 12, 18 e 37: casi pratici ed esemplificazioni numeriche  
**Prof. Giuseppe Corasaniti** - Università di Brescia  
**Rag. Franco Roscini Vitali** - Studio Roscini Vitali - Brescia

Programma seconda giornata: venerdì 22 febbraio 2008

- Chairman: **Prof. Gianfranco Ferranti** - Ministero dell'Economia e delle Finanze
- La rappresentazione in bilancio dei pagamenti basati su azioni (IFRS 2)  
**Dott. Francesco Caligiore** - Senior Manager Kpmg - Milano
- Gli aspetti fiscali connessi alla rilevazione dei pagamenti basati su azioni  
**Dott. Sabrina Navarra** - Associate Tax Partner KStudio Associato - Milano
- Le business combinations (IFRS 3)  
**Dott. Francesco Caligiore** - Senior Manager Kpmg - Milano
- La fiscalità delle business combinations  
**Dott. Michele Rinaldi** - Tax Partner KStudio Associato - Milano

SIMULAZIONE

- Le operazioni di conferimento di azienda  
**Dott. Francesco Caligiore** - Senior Manager Kpmg - Milano  
**Dott. Michele Rinaldi** - Tax Partner KStudio Associato - Milano
- Chairman: **Prof. Ugo Marinelli** - Università di Roma Tre
- Le immobilizzazioni materiali (IAS 16), immateriali (IAS 38) e gli altri investimenti (IAS 40): trattamento civilistico e contabile  
**Dott. Alessandro Sura** - Esperto IAS/IFRS - Roma
- Il trattamento fiscale delle immobilizzazioni materiali, immateriali e degli investimenti: novità contenute nella Finanziaria 2008  
**Dott. Alessandro Pacieri** - Socio SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - Roma  
**Dott. Alberto Trabucchi** - Socio SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - Roma

SIMULAZIONE

- Gli IAS 16, 17, 38 e 40: casi pratici ed esemplificazioni numeriche  
**Dott. Alessandro Pacieri** - Socio SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - Roma  
**Dott. Alessandro Sura** - Esperto IAS/IFRS - Roma  
**Dott. Alberto Trabucchi** - Socio SCGT - Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - Roma
- PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:  
SYNERGIA FORMAZIONE S.R.L. - VIA POMBA 14, 10123 TORINO  
Tel. +39 0118129112 - Fax +39 0118173663 e-mail: info@synergiaformazione.it www.synergiaformazione.it  
I partecipanti potranno formulare domande che saranno approfondite in sede di convegno

Diritto dell'economia. Le indicazioni di notai e funzionari della Lombardia

## Migrazioni d'impresa, istruzioni per il Registro

### Maggiori oneri per le delibere che dall'estero portano in Italia

Angelo Busani

■ Va crescendo la domanda di assistenza professionale nel trasferimento transfrontaliero di sedi di società: se è parecchio consistente il flusso di migrazioni di società in Italia (anche per la normativa fiscale che ha depresso l'appello delle sedi all'estero), non è irrilevante nemmeno il desiderio di abbandonare l'ordinamento italiano. Palese testimonianza della frequenza di questi flussi migratori è il pronunciamento riportato in questa pagina, con cui notai e funzionari dei Registri imprese della Lombardia hanno concordato sulle strategie e sulle modalità applicative

da attuare nel concreto. Il primo problema da risolvere in questi casi è quello di capire se il trasferimento di sede coincide anche con la volontà di adottare il regime giuridico dello Stato nel quale la società va a stabilirsi: sembra infatti a prima vista sorprendente (ma la Corte di giustizia Ue lo afferma da anni) che una società possa stabilire la propria sede in uno Stato diverso da quello nel quale venne costituita, mantenendosi tuttavia regolata dalle norme dell'ordinamento giuridico nel cui ambito essa venne costituita. Famoso fu il caso della società inglese Centros Ltd, che, una volta installata la sua sede in Danimarca, ottenne di continuare a essere soggetta al diritto inglese, sottraendosi alle norme del diritto danese in tema di capitale sociale minimo (senza della Corte Ue 9 marzo 1999, causa C-212/97).

A parte questa tematica (ancora abbastanza marginale, per-

ché il trasferimento della sede in altro Stato coincide per lo più con la volontà di adottare le norme dello Stato ospitante e abbandonare quelle dello Stato di provenienza), va analizzato il problema delle procedure da adottare per realizzare il trasferimento della sede. Quando si "importa" in Italia una società straniera, i casi sono due: o si compie all'estero l'intera procedura (cioè l'assemblea dei soci sceglie la forma di una società italiana, ne adotta il relativo statuto e nomina le cariche sociali tipiche del nostro sistema) e in Italia non si fa altro che depositare l'atto straniero tradotto e apostillato; oppure all'estero la società delibera semplicemente di trasferire la sede, con la conseguenza che tutta la procedura descritta si deve svolgere in Italia, ma con le regole dell'ordinamento di provenienza e sul presupposto della delibera di trasferimento sede adottata all'estero. In en-

trambi i casi va verificato che le procedure svolte all'estero, secondo la legge del Paese di provenienza, siano conformi a quella legislazione; e che le deliberazioni assunte non contrastino con la legge italiana. Se invece la società vuole abbandonare l'ordinamento italiano (fermo restando che i rapporti giuridici pregressi debbono continuare a essere disciplinati dalla legge italiana, cui non ci si può unilateralmente sottrarre), la questione si complica un po' e la verifica da compiere è se il Paese destinatario accetti o meno il trasferimento della sede dall'Italia in quello Stato. Potrebbe accadere, ad esempio, che il Paese ospitante abbia una normativa che impone comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure proprie di quel Paese.

www.ilsolo24ore.com/norme  
Il testo della massima e le istruzioni operative delle Camere di commercio

### IL TESTO DELLA MASSIMA

**Pubblichiamo la massima in materia di «Trasferimento sede di società italiana all'estero di società estera in Italia», redatta dall'«Osservatorio sulla riforma del diritto societario», a cura dei Conservatori dei registri delle imprese della Lombardia e del Comitato Regionale Notarile Lombardo. Scopo dell'Osservatorio è l'adozione di principi e soluzioni uniformi in materia di iscrizione di atti nel Registro delle imprese**

Il trasferimento della sede di società italiana in altri Paesi Ue costituisce modificazione dell'atto costitutivo e, come tale, va iscritta nel Registro delle imprese. Nel caso di trasferimento della sede di società estera in Italia è obbligo del notaio che riceve in deposito l'atto estero di trasferimento verificare la legittimità e la conformità dell'atto medesimo alla "lex societatis" e alle norme italiane, nonché la sussistenza delle «condizioni stabilite dalla legge» per richiederne l'iscrizione nel Registro delle imprese.

#### Motivazione

Vanno esaminate separatamente le ipotesi di trasferimento della sede sociale da o in Paesi Ue ovvero da o in Paesi extra Ue. Quanto alla prima ipotesi, è noto l'orientamento espresso dalla Corte di Giustizia di Lussemburgo dal 1999 in avanti (si vedano le sentenze Centros, Überseeering e Inspire Art) in favore del principio del diritto - e quindi della libertà - di stabilimento, nel duplice aspetto: (i) della libertà di tra-

sferimento della sede e quindi di stabilimento da parte di società costituite nella Ue in tutti i Paesi della stessa Ue e (ii) della possibilità per una società costituita in un Paese Ue di mantenere l'ordinamento proprio del Paese di costituzione e di operare in un altro Paese Ue. Seguendo l'orientamento della Corte risulterebbe quindi superato l'articolo 25, comma 1, della legge n. 218/1995, secondo il quale, fermo restando che le società sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui si è perfezionato il procedimento di costituzione, «si applica tuttavia la legge italiana se la sede dell'amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale...». L'opinione della Corte, allo stato attuale, non è peraltro universalmente e pacificamente condivisa; se infatti si concorda sulla impossibilità che lo Stato Ue di arrivo possa impedire od ostacolare (ad esempio con la richiesta di condizioni aggiuntive quali minimi di capitale) il trasferimento della sede consentito dallo Stato Ue di provenienza, non manca chi ritiene possibile che l'ordinamento di quest'ultimo, e cioè la cosiddetta "lex societatis", impedisca od ostacoli il trasferimento all'estero della sede di una società ivi costituita (ad esempio prevedendo che in questo caso la società debba essere preventivamente liquidata). Tenuto conto di quanto sopra: ■ nel caso di trasferimento della sede di una società da un paese Ue in Italia, il notaio italiano (sulla cui competenza si veda la Massima n. 84 in Consiglio notarile di Milano, Massime notarili in

materia societaria, Milano, 2007) dovrà verificare la legittimità e conformità della deliberazione/decisione sociale o gestionale adottata alla "lex societatis" e alle norme italiane, quindi ricevere la stessa in deposito ai sensi dell'articolo 106 l.n. e infine procedere alla sua iscrizione presso il Registro delle imprese. ■ nel caso di trasferimento della sede di una società italiana in diverso Paese Ue, la relativa decisione - che auspicabilmente dovrebbe contenere gli elementi sufficienti a stabilire in modo non equivoco se il trasferimento comporta o meno il definitivo "abbandono" dell'ordinamento giuridico italiano - deve comunque essere iscritta nel Registro delle imprese come modificazione dell'atto costitutivo della società italiana alla quale: (i) non seguirà alcuna ulteriore formalità pubblicitaria in ordine al trasferimento qualora la società intenda mantenere la soggezione all'ordinamento giuridico italiano (ipotesi verosimilmente piuttosto rara); (ii) seguirà invece l'istanza di cancellazione della società dal Registro delle imprese, da presentarsi a cura dell'organo amministrativo, dopo che sarà stata perfezionata all'estero l'iscrizione della società o risultati comunque compiuti la procedura di costituzione secondo la nuova legge di appartenenza. Nella seconda ipotesi considerata, relativa al trasferimento della sede da o in Paese extra Ue: ■ se si tratta di trasferimento in Italia, vige l'obbligo per il notaio italiano che riceve in deposito (ai sensi del citato articolo 106

l.n.) la decisione della società estera di verificarne legittimità e compatibilità con la "lex societatis" e l'ordinamento italiano, apparendo in particolare necessario che la decisione stessa preveda espressamente la scelta del tipo societario italiano che la società adotterà. ■ Se il trasferimento è dall'Italia in Paese extra Ue, il notaio che riceve la relativa delibera dovrà verificare la concreta compatibilità della decisione assunta con la normativa del Paese prescelto, accettando che sia ammesso il trasferimento di sede - con conseguente "costituzione" della società e sottoposizione della stessa all'ordinamento giuridico nazionale - e non sia prevista, invece: (i) una norma di diritto internazionale privato che faccia riferimento alla legge del Paese in cui è avvenuta l'originaria incorporazione della società ovvero (ii) una normativa interna che imponga comunque la costituzione della società secondo le leggi e le procedure proprie del Paese. Relativamente alle problematiche di iscrizione che qui interessano, si potrebbe infatti verificare: ■ nell'ipotesi sub. (i), che la cancellazione dal Registro delle imprese italiano sia in contrasto con la necessità di mantenere il riferimento alla normativa italiana; ■ nell'ipotesi sub. (ii), che il trasferimento della sede comporti necessariamente lo scioglimento e la liquidazione della società, con conseguente quindi formalità pubblicitarie diverse da quelle previste per le modificazioni dell'atto costitutivo.

### Innovazione. I dati Cnipa

## L'e-government già in 4.305 Comuni

■ Sono 4.305 i Comuni, piccoli e piccolissimi, che hanno partecipato al bando per le Alleanze locali per l'innovazione (Ali), il progetto gestito dal Cnipa per diffondere gli strumenti e i servizi di e-government anche lontano dai grandi centri. Una platea a

gnà sulle aggregazioni che si sono formate attorno a 50 progetti locali. L'associazione delle forze è infatti la strategia chiave dell'iniziativa (che coinvolge anche 6 Regioni e 65 Province, in qualità di capofila, con il compito di facilitare le aggregazioni dei mini-enti), perché rappresenta una via obbligata per aprire all'e-gov anche gli enti più piccoli, che non hanno le risorse per portare avanti queste iniziative "in proprio". La maggioranza dei Comuni coinvolti è concentrata nel Nord Ovest (1.797 fra Comuni ed enti associativi, il 34% del totale), ma anche il Sud (1.187 enti) ha risposto prontamente all'iniziativa.

L'attivazione delle procedure ha permesso anche di effettuare la prima raccolta dati sistematica sui fabbisogni e sulle spese di tecnologia di queste realtà, che proprio per il loro carattere polverizzato non erano mai stati oggetto di un controllo compiuto.

G.Tr.

### NOTIZIE

#### In breve

#### FEDERCONSUMATORI Canone Rai, esonero senza bussola

La Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132) ha previsto l'esenzione dal pagamento del canone Rai per chi ha oltre 75 e un reddito non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità, coniuge compreso. Manca però il decreto attuativo, sollecitato dalla Federconsumatori di Roma, in vista della scadenza di fine mese per il pagamento.

#### CASSAZIONE

#### Non è reato tenere il video sexy della ex

Non commette reato il partner che riprende in video i rapporti sessuali con la sua convivente, anche se la donna aveva dato il suo consenso solo alla proiezione delle immagini sul muro della camera durante le effusioni. Lo sottolinea la Cassazione che, con sentenza n. 1766 della quinta sezione penale, ha annullato la condanna a un uomo processato per violazione della privacy. L'uomo era stato denunciato

dalla convivente perché al termine della loro relazione se ne era andato e aveva appeso sulla porta di casa della donna un sacchetto contenente il video. Per la Cassazione le immagini realizzate quando i due convivevano «non risultano diffuse ma solo restituite all'altra e dunque non si ravvisano estremi di reato».

#### SICUREZZA IN MONTAGNA Iter parlamentare rapido per il Ddl

Il Ddl sulla sicurezza sulle piste da sci e sugli impianti invernali deve avere una corsia veloce: lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Linda Lanzillotta. Il Ddl è stato assegnato alla Commissione cultura della Camera il 20 dicembre. Dopo i 7 morti nel week-end, ieri due sciatori travolti da una valanga sono stati salvati in Valsesia.

#### UNIVERSITÀ

#### Ente di valutazione al via da metà 2008

Entro metà 2008 sarà operativa l'Agenzia di valutazione per gli atenei italiani. Lo ha detto ieri a Udine il ministro dell'Università, Fabio Mussi.